



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II



Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di Valutazione

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali
Nucleo di valutazione

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione e della tabella di corrispondenza concernenti una Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. COM (2014) 174.

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione nonché la tabella di corrispondenza elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'
Ex Divisione XII DIGPIC

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-PIC
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0054319 - 02/04/2014 - USCITA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

E.P.C.

ALLA DR.SSA LUDOVICA AGRÒ
AL DR. ANTONELLO LAPALORCIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
n. doc. Comm. : COM(2014) 174 final Codice interistituzionale 2014/0096(COD)
Nota CIAE – Ufficio di coordinamento politiche europee 286/2014

Con riferimento alla nota della Segreteria CIAE dell'Ufficio di coordinamento politiche UE della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2862 del 28 marzo 2014, che si allega, si trasmette la relazione predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla proposta di direttiva in oggetto.

IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Gabriella Pecorini)

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: U1.
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007878 - 03/04/2014 - INGRESSO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003160 A-4.22.1
del 07/04/2014



9241333



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4 DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234**

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai
caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio**

**n. doc. Comm. : COM(2014) 174 final
Codice interistituzionale 2014/0096(COD)**

FINALITÀ E CONTESTO

La direttiva 83/417/CEE del Consiglio prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

Con la proposta di direttiva si provvede, per motivi di maggiore chiarezza ad abrogare e sostituire la direttiva 83/417/CEE del Consiglio con un nuovo testo con il quale si intende:

- 1) riconoscere la necessità di conferire alla Commissione poteri delegati ai fini dell'adozione delle modifiche degli allegati I e II e ne stabilisce la procedura di adozione nel nuovo contesto giuridico determinato dall'entrata in vigore degli articoli 290 e 291 de TFUE;
- 2) adattare le disposizioni vigenti all'evoluzione della normativa in particolare nel settore alimentare;
- 3) adeguare, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alla corrispondente norma del Codex.

Si approfondiscono di seguito le specifiche esigenze di modifica.

- 1) Si è reso necessario allineare la direttiva alla nuova configurazione dei poteri attribuiti alla Commissione da parte del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Infatti la direttiva 83/417/CEE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si rende necessario adeguare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Viene prevista infatti l'adozione da parte della Commissione di atti delegati al fine modificare, laddove opportuno, le definizioni e norme tecniche stabilite negli allegati I e II in merito alle caseine e ai caseinati alimentari tenendo conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.
- 2) Si è ritenuto opportuno emanare un nuovo testo per poter recepire gli ulteriori sviluppi della legislazione registrati a partire dall'adozione della direttiva, originaria nel 1983, soprattutto in campo alimentare. La produzione di caseina e dei caseinati dal latte è stata oggetto di un regime di sovvenzioni all'interno dell'Unione fino al 2006. Il regime è cessato ed è stato in seguito

definitivamente abrogato dall'accordo politico, raggiunto nel 2013, sulla riforma dell'organizzazione comune unica dei mercati dei prodotti agricoli.

In particolare occorre tenere conto della direttiva 2000/13/CE, oggi abrogata dal Reg (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, del regolamento (CE) n. 178/2002, del regolamento (CE) n. 882/2004, del regolamento (CE) n. 1332/2008 e del regolamento (CE) n. 1333/2008.

- a) I prodotti disciplinati dalla direttiva 83/417/CEE non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti. Si è reso pertanto necessario adeguare la direttiva al quadro normativo vigente costituito dalle norme emanate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dapprima, ora abrogata e sostituita dal Reg (UE) 1169/2011, semplificando nel contempo le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE. Tali norme prevedono, infatti, la comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati all'alimentazione umana.
 - b) Tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene norme generali, orizzontali e uniformi sull'adozione di misure urgenti per alimenti e mangimi, con particolare riguardo alle procedure nel campo della sicurezza alimentare, le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE risultano essere superate e non più necessarie.
 - c) Anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene norme generali, orizzontali e uniformi sulle modalità di prelievo dei campioni e sui metodi d'analisi dei prodotti alimentari. Le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono quindi necessarie.
 - a) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli additivi alimentari, contiene la definizione dei coadiuvanti tecnologici, che si trovava anche nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella proposta di direttiva occorre aggiornare il termine "coadiuvanti tecnologici". Occorre, inoltre, adattare altri termini e riferimenti usati negli allegati della direttiva 83/417/CEE onde tener conto della terminologia dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, e (CE) n. 1332/2008, relativo agli enzimi alimentari.
- 3) Si è ritenuto necessario, inoltre, allineare i requisiti di composizione dei prodotti alimentari della caseina, come riportati in allegato alla direttiva 83/417/CEE del Consiglio, alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius al fine di offrire agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare quindi distorsioni degli scambi. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10% al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25% al 2%.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Principio di attribuzione

La proposta di direttiva rispetta il principio di attribuzione in base agli articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è intesa a delinearne il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona; è coerente, infatti, con la nuova classificazione dei poteri

conferiti alla Commissione dal TFUE, articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta tiene altresì conto dell'evoluzione della legislazione nel settore alimentare negli ultimi anni, quali la Direttiva 2000/13/CE, regolamento (CE) n. 178/2002, regolamento (CE) n. 882/2004, regolamento (CE) n. 1332/2008 e regolamento (CE) n. 1333/2008. Al riguardo si evidenzia che la Direttiva 2000/13/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 1169/2011 che trova applicazione a partire dal 13 dicembre 2014 e, con riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazione nutrizionale a decorrere dal 13 dicembre 2016.

E' coerente, inoltre, con le norme internazionali sui prodotti della caseina adottate dal Codex Alimentarius, Codex Stan 290-1995.

2. Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la proposta tiene inoltre presente la necessità di lasciare agli Stati membri un certo margine per adeguare l'attuazione al contesto normativo e amministrativo nazionale, in particolare riguardo all'eventuale adozione di disposizioni nazionali in settori non specificamente armonizzati dalla proposta. In tali casi, gli Stati membri dovranno notificare le rispettive misure alla Commissione secondo la procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in ordine allo strumento normativo proposto in quanto la forma originaria dell'atto (direttiva) non cambia. La proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona. Tiene altresì conto dell'evoluzione della legislazione negli ultimi anni e delle norme internazionali vigenti e aggiornate.

B. Valutazione complessiva del progetto

Le disposizioni contenute nella proposta di direttiva possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto le stesse sono tese ad assicurare una piena armonizzazione con la normativa Codex, evitando difformità tra l'ordinamento comunitario e quello di riferimento su scala mondiale. In tal modo si assicura, infatti, agli operatori dell'UE maggiore competitività sul mercato globale. Inoltre, la proposta di abrogazione e di emanazione di un nuovo testo della direttiva non altera la sostanza della direttiva 83/417/CEE che ha funzionato bene per vari decenni.

La proposta permette di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione.

Vengono semplificate anche le disposizioni sullo scambio di informazioni tra imprese.

L'ulteriore allineamento alla norma internazionale è stato discusso con il settore industriale che ha accolto con favore la modifica proposta.

C. Valutazione di impatto

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE, né su quello nazionale.

Per quanto riguarda l'impatto sull'ordinamento nazionale va rilevata l'esigenza di adeguare il DPR 17 maggio 1988, n. 180, sia nella terminologia adottata che nelle sanzioni previste.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni nazionali coinvolte (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, Regioni e Province autonome) non si prevedono forme di aggravio procedurale o carichi di lavoro supplementari.

Allegato
Tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di direttiva e le norme nazionali vigenti

Progetto di direttiva	Norme nazionali vigenti
Art. 1	Art. 1 DPR 17.05.1988, n. 180
Art. 2	Art. 1 DPR 17.05.1988, n. 180
Artt. 3 e 4	Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 17.05.1988, n. 180
Art. 5	Art. 6 DPR 17.05.1988, n. 180
Artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	=